

ESAME AVVOCATO 2014.

2° TRACCIA PARERE PENALE E SVOLGIMENTO

PARERE N.2

Durante una spedizione postale, alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati.

Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio, versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e, nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.

A seguito della denuncia dell'istituto di credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale.

Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili.

SOLUZIONE

La traccia impone anzitutto di verificare il rapporto tra la fattispecie di ricettazione (ex art. 648 c.p) e quella più grave di riciclaggio (art. 648bis c.p). Quest'ultima fattispecie in particolare, punisce «chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

Dalla lettura della norma si desume che il delitto di riciclaggio, non distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti, si differenzia strutturalmente dal secondo reato oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art. 648bis.

La giurisprudenza, pertanto, è stata attenta a sottolineare che nelle ipotesi in cui il soggetto agente ponga in essere una condotta che non sia idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, il fatto non può che ricadere - concorrendone le condizioni - sotto la più ampia fattispecie della ricettazione.

Nel caso in esame, è pur vero che l'indagato ha aperto il conto corrente sotto il falso nome del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa, in quanto oggetto di furto, ma non ha apportato

alcuna manomissione sui titoli stessi, limitandosi a presentare documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni. In realtà, dunque, nel caso in esame, non vi è stata alcuna attività finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei titoli di credito in questione; nè tale può essere considerata la semplice operazione di versamento dei titoli per aprire il conto corrente, dal momento che in mancanza di manomissioni, alterazioni o falsificazioni dei medesimi, in realtà è rimasto abbastanza agevole verificare da parte dell'istituto bancario, come in concreto è poi avvenuto, la provenienza furtiva dei titoli in questione.

In sostanza l'aspetto prevalente, nel caso in esame è dato dal fatto che la esibizione di un documento falso per l'apertura del conto corrente, con il nome del beneficiario dell' assegno, senza che le attività poste in essere sui beni di provenienza delittuosa fossero specificamente dirette alla loro trasformazione parziale o totale, ovvero fossero dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale, devono ritenersi dirette non già a nascondere l'origine illegale del bene, ma solo a creare incertezza sull'identità del soggetto percettore del titolo (sul punto, Cass. pen. sez. II, 17 febbraio 2012 n. 19504).

La particolarità della fattispecie, anche se relativa a beni sostitutivi del denaro contante, porta dunque ad escludere la sussistenza del reato di riciclaggio in favore di quella meno grave di ricettazione.

Risolto questo primo profilo, occorre sottolineare come la condotta di Tizio integri anche le fattispecie di cui all'art. 640 c.p. (truffa) e di falso in certificazione commesso da privato (art. 482 c.p. in relazione all'art. 477 c.p).

Quanto alla truffa, in giurisprudenza è stato infatti sostenuto che anche l'indebito ottenimento con generalità false dell'apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto, con correlativo danno della banca, atteso che la disponibilità del conto corrente bancario crea nel correntista la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi bancari connessi all'esistenza del rapporto in questione; vantaggi questi, a fronte dei quali si pone lo svantaggio per la banca di aver instaurato il detto rapporto con un soggetto che, per il fatto stesso di aver fatto ricorso ad artifici e raggiri non poteva garantire la minima affidabilità. Ma di più, l'incasso degli assegni dà conto anche della natura strettamente «patrimoniale» del danno subito dall'istituto (sul punto, Cass. pen. 25 novembre 2010 n. 44379 e Cass. pen. sez. II, 22 gennaio 2010 n. 5428);

Resta infine da affrontare, seppur brevemente, il problema relativo al rapporto tra la fattispecie di falso e quella di truffa. Occorre insomma domandarsi se – nel caso di specie – le due fattispecie abbiano a concorrere oppure se la truffa assorba il falso rappresentando quest'ultimo l'artificio volto a trarre in errore il *deceptus*.

Sul punto la giurisprudenza pare stabilmente orientata nel senso di ritenere le due fattispecie “in concorso”. In tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso: per configurabilità di quest'ultimo, infatti, è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non che siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati (Cass. pen. 5 febbraio 2008 n. 21409).